



m_dg.GAB.16/01/2026.0001582.U

Il Ministro della Giustizia



Segreteria del Presidente

TRANSITO 19/01/2026

UFFICIO

funke Robert
cas lucca

OK

mi riferisco a quanto recentemente occorso presso la casa circondariale di Verona, in occasione delle visite effettuate dal Sen. Roberto Cataldi e dall'On. Enrico Cappelletti nell'esercizio della prerogativa che l'art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 riconosce ai membri del Parlamento. Sulla vicenda è stata presentata dal medesimo Sen. Cataldi un'interrogazione al Ministro della Giustizia (4-02571) in merito alle asserite «limitazioni poste all'interrogante alla visita presso l'Istituto penitenziario di Montorio e all'incontro con le detenute».

A tale proposito, va rimarcato anzitutto che anche in questo caso l'amministrazione penitenziaria ha operato come sempre in modo corretto e scrupoloso. Dispiace invece rilevare che il comportamento tenuto dal citato senatore non è apparso rispettoso delle norme vigenti in materia, che sono poste a tutela del decoro delle Istituzioni, oltre che dell'ordinato e sicuro svolgimento della vita detentiva all'interno degli istituti penitenziari.

Il citato articolo 67 della legge n. 354 del 1975 disciplina specificamente le visite agli istituti, riconoscendo ai senatori e ai deputati la possibilità di accedere ai penitenziari senza autorizzazione alcuna. La conferente disciplina di dettaglio si rinviene nel D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà», il quale all'art. 117, comma 1, dispone che le «visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso».

In materia, inoltre, la Circolare DAP del 7 novembre 2013, intitolata «Nuovo testo unico delle disposizioni dipartimentali in materia di visite agli istituti penitenziari ex art 67 o.p.», precisa– al paragrafo 6.3 –che, durante le visite, le Autorità indicate nel comma 1 dell'art. 67 O.P., ivi inclusi i Parlamentari, «possono rivolgere la parola ai detenuti e agli internati al fine di rendersi conto in maniera più completa delle condizioni di vita degli stessi. Tali dialoghi, però, non possono travalicare in veri e propri colloqui e/o interviste, specialmente se vertenti sui contenuti espressamente vietati dall'art 117, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 230 del 2000».

Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Ignazio La Russa

Al Presidente della Camera dei deputati
On. Lorenzo Fontana

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 19 Gennaio 2026
Prot: 2026/0001058/GEN/PI

Tanto premesso, desidero sottoporre alle SS.LI., in spirito di leale collaborazione istituzionale, il verbale delle visite all'istituto penitenziario effettuate dal Senatore Roberto Cataldi il 20 e 21 novembre 2025 e dell'Onorevole Enrico Cappelletti il 21 novembre 2025.

Considerandone il contenuto, Vi rimetto l'opportunità di sensibilizzare senatori e deputati, anche per il tramite dei Gruppi parlamentari, in ordine alla conoscenza delle norme vigenti ai fini del miglior esercizio del potere di visita, nell'ambito delle attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connesse alla funzione di parlamentare, di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Tale conoscenza potrà senz'altro agevolare il migliore esercizio delle prerogative parlamentari, che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria continuerà a garantire e assistere con impegno ed efficacia.

Carlo Nordio

Carlo Nordio